STATUTO

Associazione "LIBERAMONDO" - Organizzazione di Volontariato

PREMESSA IDENTITARIA

LIBERAMONDO nasce dall'esperienza diretta di persone che hanno vissuto una lesione midollare o una grave disabilità motoria acquisita e che hanno scelto di trasformare il proprio percorso di vita in una risorsa per gli altri.

L'Associazione raccoglie e dà forma giuridica all'esperienza che la Sig.ra Laura Rampini, paraplegica a seguito di un incidente avvenuto in giovane età e divenuta nel tempo testimone pubblica del riadattamento alla vita dopo la lesione midollare, ha condotto da circa quindici anni come "consulente alla pari" presso le maggiori Unità Spinali e i centri di riabilitazione italiani.

La Sig.ra Rampini ha portato la propria testimonianza presso strutture sanitarie di rilievo nazionale - tra cui la Fondazione Santa Lucia di Roma, il Centro Traumatologico Ortopedico di Roma, l'Ospedale di Montecatone a Imola, e numerose altre Unità Spinali in Italia - condividendo con le persone ricoverate, con le loro famiglie, con gli operatori sanitari, l'esperienza concreta di come si possa ricostruire una vita piena dopo l'evento traumatico: "sono come te, ce l'ho fatta" è il principio fondativo di tale esperienza.

LIBERAMONDO riconosce nel valore dell'esperienza vissuta un patrimonio umano, sociale e culturale capace di affiancare - senza in alcun modo sostituirsi a esso - il percorso sanitario, riabilitativo e di reinserimento sociale delle persone che si trovano ad affrontare una nuova condizione di vita.

LIBERAMONDO promuove una cultura fondata sulla dignità della persona, sulla vita indipendente, sull'autodeterminazione, sull'inclusione, sulla solidarietà tra pari, sulla fiducia nella capacità di ciascuna persona di affrontare anche le difficoltà più gravi e di ricostruire un progetto di vita autonomo e dignitoso.

L'Associazione considera la consulenza alla pari, la testimonianza diretta, il mutuo aiuto e la condivisione delle esperienze strumenti fondamentali per favorire il recupero della fiducia, la riconquista dell'autonomia e la piena partecipazione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

TITOLO I - CARTA DEI VALORI

ART. 1

(Dignità della persona)

Ogni persona possiede un valore intrinseco e inalienabile che deve essere rispettato, tutelato e promosso. La disabilità non definisce la persona e non può costituire motivo di discriminazione, esclusione o limitazione dei diritti fondamentali.

ART. 2

(Esperienza vissuta come risorsa)

L'Associazione riconosce il valore unico dell'esperienza diretta maturata dalle persone con disabilità. L'esperienza vissuta rappresenta uno strumento di crescita, supporto e orientamento per chi affronta percorsi analoghi, e si pone in rapporto di complementarità - mai di sostituzione - con le competenze sanitarie, riabilitative, psicologiche e assistenziali.

ART. 3

(Vita indipendente)

L'Associazione promuove il diritto di ogni persona a costruire autonomamente il proprio progetto di vita. L'autodeterminazione, la libertà di scelta e la partecipazione attiva alla vita sociale rappresentano principi fondamentali dell'azione associativa.

ART. 4

(Inclusione)

L'Associazione opera affinché ogni persona possa partecipare pienamente alla vita sociale, culturale, lavorativa, sportiva e relazionale della comunità.

ART. 5

(Solidarietà tra pari)

L'ascolto, il sostegno reciproco e la condivisione delle esperienze costituiscono il fondamento della comunità Liberamondo.

ART. 6

(Speranza e resilienza)

L'Associazione promuove una cultura fondata sulla fiducia nelle capacità delle persone di affrontare e superare le difficoltà generate dalla disabilità.

ART. 7

(Accessibilità universale)

L'accessibilità rappresenta un diritto fondamentale e una condizione indispensabile per l'inclusione.

ART. 8

(Collaborazione)

LIBERAMONDO favorisce il dialogo e la collaborazione tra persone con disabilità, famiglie, professionisti, istituzioni, associazioni e comunità locali.

ART. 9

(Autonomia e indipendenza)

L'Associazione opera in piena autonomia decisionale e operativa rispetto a qualsiasi soggetto economico, professionale o commerciale che abbia interessi diretti o indiretti nei confronti dei beneficiari delle attività associative. Tale principio costituisce condizione essenziale per la credibilità dell'Associazione presso i propri interlocutori sanitari, istituzionali e civili.

TITOLO II - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART. 10

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'Organizzazione di Volontariato denominata "LIBERAMONDO" (di seguito anche "l'Associazione"), apartitica, aconfessionale e a struttura democratica, senza scopo di lucro.

La denominazione sociale contiene, allo stato, la sola indicazione "LIBERAMONDO". Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, l'indicazione di organizzazione di volontariato e l'acronimo "OdV" non possono essere usati da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato effettivamente iscritte alla relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, la denominazione sociale sarà integrata, in un unico contestuale passaggio e per effetto della sola iscrizione nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" del RUNTS, con l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo "ODV", ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.Lgs. 117/2017, e con l'acronimo "ETS", ai sensi dell'art. 12, comma 3, D.Lgs. 117/2017, divenendo "LIBERAMONDO ODV ETS".

Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, esclusivamente a decorrere dal momento dell'iscrizione medesima.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di RAVENNA (RA), all'indirizzo Via Fiume Montone Abbandonato, n. 360 e la durata della stessa è a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel RUNTS la relativa comunicazione e di darne informazione agli uffici competenti. Diversamente, è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria, da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

L'Associazione può istituire sedi operative e rappresentanze sul territorio nazionale ed estero, con delibera dell'organo di amministrazione.

ART. 11

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto. L'Assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 12

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 13

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO III - FINALITÀ E ATTIVITÀ

ART. 14

(Finalità e scopo)

L'Associazione, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.Lgs. 117/2017, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore delle persone con:

• lesione midollare;

• paraplegia;

• tetraplegia;

• mielolesione;

• disabilità motoria acquisita;

• esiti permanenti di eventi traumatici o patologici.

L'Associazione opera altresì a favore dei familiari e dei caregiver delle suddette persone.

L'Associazione si propone in particolare di perseguire i seguenti scopi:

• promuovere la qualità della vita, la vita indipendente, l'autonomia personale e l'inclusione sociale delle persone con disabilità motoria;

• offrire sostegno emotivo, relazionale e informativo, attraverso la consulenza alla pari, alle persone che attraversano la fase post-traumatica e ai loro familiari;

• promuovere la cultura della testimonianza diretta, del mutuo aiuto, della solidarietà tra pari, quale strumento di accompagnamento al riadattamento alla vita dopo la lesione;

• favorire l'accesso all'informazione, alla formazione, alle opportunità sportive, culturali, formative e turistiche delle persone con disabilità motoria;

• promuovere la sensibilizzazione della comunità sui temi della disabilità, dell'inclusione, della sicurezza stradale e sul lavoro, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e comunicative;

• tutelare i diritti delle persone con disabilità e promuovere la piena applicazione della normativa nazionale e internazionale in materia.

ART. 15

(Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi)

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività, l'Associazione intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 (art. 5, comma 1, lett. a, D.Lgs. 117/2017);

b) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lett. b, D.Lgs. 117/2017);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (art. 5, comma 1, lett. c, D.Lgs. 117/2017);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d, D.Lgs. 117/2017);

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. i, D.Lgs. 117/2017);

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k, D.Lgs. 117/2017);

g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lett. t, D.Lgs. 117/2017);

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. u, D.Lgs. 117/2017);

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, della sicurezza stradale e sul lavoro, della prevenzione, dell'educazione alla disabilità e della difesa dei diritti delle persone in condizione di vulnerabilità (art. 5, comma 1, lett. v, D.Lgs. 117/2017);

j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lett. w, D.Lgs. 117/2017).

Le attività di interesse generale sopra elencate si potranno concretizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle seguenti iniziative:

• attività di consulenza alla pari presso unità spinali, ospedali, centri di riabilitazione, strutture sanitarie e socio-sanitarie, mediante convenzioni, protocolli o accordi di collaborazione con le direzioni sanitarie;

• attività di accompagnamento post-dimissione e di sostegno al reinserimento sociale, familiare, scolastico e lavorativo;

• organizzazione di gruppi di mutuo aiuto e di sostegno per persone con disabilità motoria e loro familiari;

• formazione, qualificazione e aggiornamento dei consulenti alla pari, anche attraverso l'istituzione di registri interni, percorsi formativi strutturati e codici etici dedicati;

• organizzazione di corsi, seminari, workshop, convegni e attività divulgative su temi connessi alle finalità associative;

• attività di sensibilizzazione rivolte a scuole, università, enti pubblici, imprese, cittadinanza, su disabilità, inclusione, sicurezza stradale, sicurezza sul lavoro, prevenzione, abbattimento dei pregiudizi;

• promozione di sport paralimpici, attività sportive adattate, eventi sportivi, attività outdoor, iniziative per il benessere psicofisico;

• promozione del turismo accessibile e inclusivo, anche attraverso la mappatura di destinazioni accessibili e la formazione di operatori turistici;

• promozione del superamento delle barriere architettoniche, culturali, informative e comunicative;

• collaborazione con Università, centri di ricerca, enti pubblici e strutture sanitarie per attività di ricerca su qualità della vita, accessibilità, inclusione;

• tutela dei diritti delle persone con disabilità mediante consulenza informativa, orientamento ai servizi pubblici, partecipazione a tavoli istituzionali e iniziative pubbliche.

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dal D.M. 19 maggio 2021, n. 107. La loro individuazione è operata dall'organo di amministrazione, che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IV - VOLONTARI E LAVORATORI

ART. 16

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'organo di amministrazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario, salvo nei limiti dell'art. 17, comma 4, D.Lgs. 117/2017 (autocertificazione entro euro 10 al giorno ed euro 150 al mese, per attività di volontariato svolte in luoghi diversi dalla residenza).

ART. 17

(Registro dei volontari e assicurazione)

L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

I volontari sono assicurati contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017. La copertura assicurativa è elemento essenziale dello svolgimento dell'attività di volontariato.

ART. 18

(Personale retribuito)

Ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche degli associati, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Il trattamento economico del personale retribuito soggiace ai limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. 117/2017: i compensi non possono superare del 40% i limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. Le deliberazioni relative all'assunzione e al compenso del personale retribuito sono assunte dall'organo di amministrazione con esclusione del voto degli interessati.

Del rispetto di tali parametri l'organo di amministrazione deve dare conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati ai sensi di legge e da apposito regolamento adottato dall'organo di amministrazione.

TITOLO V - ASSOCIATI

ART. 19

(Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all'articolo 15.

Possono altresì aderire all'Associazione altre Organizzazioni di Volontariato e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che la loro presenza non snaturi il carattere di Organizzazione di Volontariato dell'ente, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 117/2017.

Per gli aspiranti associati minori di età, la domanda deve essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo di 7 persone fisiche o 3 Organizzazioni di Volontariato richiesto dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 20

(Categorie di associati)

Gli associati si distinguono in:

• Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;

• Soci Ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, ne fanno richiesta successivamente alla costituzione e sono ammessi dall'organo di amministrazione;

• Soci Volontari: associati che svolgono attività di volontariato per l'Associazione, iscritti al registro di cui all'art. 17;

• Soci Onorari: persone che si siano distinte per particolari meriti nel campo della tutela e della promozione dei diritti delle persone con disabilità, nominati dall'Assemblea su proposta dell'organo di amministrazione.

Tutte le categorie di associati godono dei medesimi diritti di partecipazione alla vita associativa e di voto, secondo il principio democratico di cui all'art. 24 D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Ciascun associato ha il diritto di:

• partecipare e votare all'Assemblea degli associati;

• eleggere gli organi sociali ed essere eletto negli stessi; gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale;

• essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

• prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;

• esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;

• denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Ciascun associato ha il dovere di:

• rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento attuativo dello stesso e il codice etico associativo;

• versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione;

• contribuire al perseguimento delle finalità associative secondo le proprie possibilità.

ART. 22

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

L'associato che non provveda alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, neanche successivamente alla messa in mora, è dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dal codice etico (se adottato), o perde i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione è comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

ART. 23

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Presidente e Vicepresidente;
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge o anche su base facoltativa;
- Organo di revisione legale dei conti, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge.

È vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire

in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 24

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile, spedita al recapito risultante dal libro degli associati, ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo di amministrazione lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere trascritto nell'apposito Libro delle adunanze unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell'Associazione.

Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 c.c. qualora possano arrecarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 25

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva il codice etico associativo e le sue modifiche;
- approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che l'organo di amministrazione le riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 26

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 27

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 28

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Il numero è di volta in volta stabilito dall'Assemblea su proposta dell'organo di amministrazione uscente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati persone fisiche.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano per età.

L'organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso fosse costituito da 3 membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno all'organo di amministrazione non sono ammesse deleghe.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati decaduti.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell'organo di amministrazione, o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Esaurita o inesistente tale graduatoria, l'Assemblea provvede a eleggere i nuovi componenti, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Di ogni seduta dell'organo di amministrazione è redatto apposito verbale dal Segretario, che lo firma unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali dell'organo di amministrazione.

Ai membri dell'organo di amministrazione si applicano le norme di incompatibilità di cui all'articolo 2382 del Codice Civile e quelle in materia di conflitto di interessi di cui all'articolo 2475-ter del Codice Civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere, se non nominati direttamente dall'Assemblea;
- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- predispone il bilancio di esercizio, comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione, se prevista;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- delibera l'adesione a reti associative e a federazioni di ETS;
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

• è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;

• pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 29

(Il Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente coordina i lavori dell'organo di amministrazione e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 30

(Presidente Fondatrice)

L'Assemblea riconosce alla Sig.ra Laura Rampini la qualifica onorifica e permanente di "Presidente Fondatrice di LIBERAMONDO", in considerazione del ruolo determinante svolto nella nascita e nello sviluppo del Progetto Liberamondo, sviluppato come consulente alla pari nelle Unità Spinali italiane nei quindici anni precedenti la costituzione formale dell'Associazione.

Il Presidente Fondatore:

• rappresenta i valori fondativi dell'Associazione;

• promuove il modello della consulenza alla pari;

• contribuisce all'indirizzo culturale e progettuale;

• rappresenta l'Associazione nelle iniziative istituzionali quando appositamente delegato.

La qualifica ha natura esclusivamente onorifica e rappresentativa, e non attribuisce alcun potere amministrativo, decisionale o di rappresentanza ulteriore rispetto alle cariche eventualmente ricoperte. Non attribuisce diritto di veto, diritto di nomina di altri organi né alcun privilegio sostanziale incompatibile con il principio democratico di cui all'art. 24 D.Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.

L'Assemblea può inoltre, anche al di sotto delle soglie obbligatorie, nominare facoltativamente un Organo di Controllo monocratico (Revisore Unico) quale strumento di buona governance, in particolare per la vigilanza sul rispetto delle clausole di autonomia, indipendenza e gestione del conflitto di interessi.

L'organo di controllo:

• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

• attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato predisposto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 32

(Organo di revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

TITOLO VII - LIBRI SOCIALI, PATRIMONIO, BILANCIO

ART. 33

(Libri sociali)

L'Associazione adotta i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all'organo di amministrazione:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

d) il registro dei volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominati al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, salvo diversa ubicazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo competente.

ART. 34

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni ed erogazioni liberali, lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017;
- contributo del cinque per mille;
- contributi europei e di altri enti sovranazionali;
- proventi da attività diverse, nei limiti dell'art. 15;

• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 35

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile dagli associati.

ART. 36

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. 117/2017.

Costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi tassative di cui all'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017, e in particolare la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta.

ART. 37

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

ART. 38

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione si impegna comunque a redigere annualmente, anche al di sotto delle soglie di obbligatorietà, un bilancio sociale semplificato quale strumento di trasparenza verso associati, sostenitori e comunità, da pubblicare sul proprio sito internet.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 39

(Codice etico e regolamenti interni)

L'Associazione può dotarsi di un Codice Etico, approvato dall'Assemblea su proposta dell'organo di amministrazione, che disciplina i principi e le regole di condotta a cui sono tenuti associati, volontari, amministratori e collaboratori.

Il Codice Etico, se adottato, costituirà parte integrante e sostanziale degli obblighi associativi. La sua violazione può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell'organo di amministrazione, fino all'esclusione dall'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 22.

L'organo di amministrazione può inoltre adottare ulteriori regolamenti interni (Regolamento dei Volontari, Regolamento delle Attività presso Strutture Sanitarie, Regolamento Rimborsi Spese, Policy di Accettazione delle Donazioni, Policy di Trasparenza, e altri) per disciplinare aspetti specifici della vita associativa.

ART. 40

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 41

(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per

conto dell'Associazione, ai sensi dell'art. 38 c.c., salvo l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 117/2017.

ART. 42

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 43

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs. 117/2017.

ART. 44

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione.

ART. 45

(Norma transitoria)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE intervenuta a marzo 2025, e con il limite di entrata in vigore al 1° gennaio 2026, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017, ai sensi degli artt. 79 e seguenti del medesimo decreto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ravenna, lì 28/08/2026